



FONDO
COMUNI
CONFINANTI

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 3 del 7 febbraio 2018

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - approvazione del primo atto aggiuntivo alla convenzione avente ad oggetto "Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello "Studio di fattibilità traforo dello Stelvio" e del progetto sperimentale "Aree interne Alta Valtellina" nel territorio della provincia di Sondrio".

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE (in videoconferenza)
- dott. Roberto CIAMBETTI, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- dott. Ugo PAROLO, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 7 febbraio 2018 ed in videoconferenza)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia Autonoma di Trento (con delega per la riunione del 7 febbraio 2018)
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno (in videoconferenza)
- dott. Franco ANGELINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 7 febbraio 2018 ed in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:

- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
- Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23

dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- per quanto riguarda in particolare la lettera a), così come integrata in sede di modifica dell'Intesa, il Comitato paritetico, al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori, può definire ambiti ottimali nei Comuni delle Province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei Comuni confinanti o contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici;
- fra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) rientrano gli interventi di cui all'art. 6, lettera a), b) e c) dell'Intesa;
- l'articolo 7 dell'Intesa stabilisce quali sono i soggetti "ammessi ai finanziamenti" prevedendo, oltre ai Comuni di confine, anche le Province di riferimento e la Regione del Veneto e Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6;
- l'articolo 8, comma 4, della suddetta Intesa prevede che "con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvede altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati";
- il Regolamento interno del Comitato ribadisce quest'ultima funzione all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), stabilendo che sulla base di criteri e modalità definiti dal Comitato stesso, vengono individuati e/o selezionati gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali;
- il medesimo Regolamento all'art. 10 (Spese Ammissibili) stabilisce che siano da considerarsi ammissibili le spese relative ad interventi attivati nei territori di confine o contigui delle Regioni Ve-

neto e Lombardia, mentre nel caso di progetti più ampi gli interventi ricadenti in territori diversi dai citati dovranno essere finanziati con risorse diverse da quelle messe a disposizione dal Fondo;

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della stessa e degli articoli 4, 9 (Beneficiari) e 10 (Spese ammissibili) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui al precitato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c);
- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere affidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle provincie di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;
- l'art. 7 delle Linee Guida prevede che possa presentare proposte progettuali sulle tipologie a) e b) dell'art. 6 dell'Intesa anche la Regione Lombardia;
- con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 è stato approvato il finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” e per lo “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” per un importo complessivo di Euro 51.818.072,00, suddiviso, per ciascuno di detti stralci, in Euro 49.872.172,00 con un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti pari ad Euro 37.600.000,00 ed Euro 1.945.900,00 interamente finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, ed approvata la convenzione trasversale con la quale venivano affidate alla Regione Lombardia le attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della roadmap;
- in data 18 agosto 2016 è stata stipulata la relativa convenzione trasversale;
- il punto 3 della Fase 2 della roadmap, così come modificato con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che “I programmi approvati potranno essere modificati e/o integrati in corso d’opera ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia”;
- la convenzione sottoscritta con la Regione Lombardia prevede all’art 10, comma 1, lettera b), che le schede di progetto trasmesse possano essere sostituite o variate in termini di qualità e di quantità di finanziamento, qualora tale variazione superi il 10% del valore inizialmente dichiarato, e che la proposta debba essere sottoposta al Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico che mantiene tutte le titolarità di valutazione e decisione;
- per quanto riguarda in particolare lo stralcio del Progetto Sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”, la Regione Lombardia, con nota prot.n. 13533 del 19 gennaio 2018, prot. PITRE n. 37560 del 22 gennaio 2018, modificata con nota prot.n. 22961 del 2 febbraio 2018, prot. PITRE n. 68779 del 5 febbraio 2018, propone, a seguito di una diversa valutazione dell’intervento previsto nella scheda di progetto indicata al n. 12 della scheda di raccordo, di cui all’Allegato “A.d” della convenzione stipulata, denominata “4.6 Parco dell’Acqua per la destagionalizzazione presenze in quota”, e del conseguente nuovo processo di concertazione sul territorio, la sostituzione con la nuova scheda denominata “4.6 Realizzazione di una pista su rotaia in quota per slittini”, del medesimo importo di Euro 1.009.105,00, di cui Euro 809.105,00 di finanziamento sempre posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;

Rilevato che:

- la Segreteria Tecnica, nella seduta di data 5 febbraio 2018, ha dato il proprio parere positivo alla sostituzione dell'intervento previsto al punto 12 della scheda di raccordo, di cui all'Allegato "A.d" della convenzione stipulata, così come proposta dalla Regione Lombardia;
- la sopracitata modifica non comporta modifiche negli importi dei progetti ammessi a finanziamento e nelle risorse accantonate dal Fondo Comuni confinanti con il provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016;
- la modifica alla proposta di Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale "Aree Interne Alta Valtellina" e per lo "studio di fattibilità traforo dello Stelvio" implica la stipulazione di un primo atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016 per affidare alla Regione Lombardia le attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap;
- sia necessario quindi proporre l'approvazione dello schema di tale primo atto aggiuntivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione con la Regione Lombardia;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di modificare la proposta di Programma degli interventi strategici relativi alla provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale "Aree Interne Alta Valtellina" e per lo "studio di fattibilità traforo dello Stelvio", prevedendo di stralciare l'intervento "4.6 Parco dell'Acqua per la destagionalizzazione presenze in quota", indicato al n. 12 della scheda di raccordo, di cui all'Allegato "A.d" della convenzione stipulata, per l'attuazione dei medesimi stralci, con la Regione Lombardia in data 18 agosto 2016, nonché in esecuzione della deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016, e di sostituire lo stesso con l'intervento previsto nella nuova scheda di progetto denominata "4.6 Realizzazione di una pista su rotaia in quota per slittini", mantenendo invariato il soggetto attuatore;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema del primo atto aggiuntivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di autorizzarne la sottoscrizione con la Regione Lombardia, per la modifica della convenzione stipulata con la stessa in data 18 agosto 2016, nonché in esecuzione della deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016, e ciò al fine di recepire le modifiche indicate al precedente punto 1);
- 3) di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al punto 1) rimangono invariati sia l'importo complessivo della proposta del Programma degli interventi strategici per la provincia di Sondrio relativamente in particolare allo stralcio per il Progetto Sperimentale "Aree Interne Alta Valtellina", sia l'importo complessivamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti con provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016;

- 4) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di successiva sottoscrizione dello schema del primo atto aggiuntivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo Comuni confinanti alla sottoscrizione dello schema del primo atto aggiuntivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to- On. Roger De Menech -